

La presente deliberazione viene affissa il 31 LUG. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 374 del 29 LUG. 2009

Oggetto: Corte di Appello Napoli - Sig. Damiano Patrizia c/ Provincia di Benevento - Appello sentenza Trib. Bn n. 805/09 -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno ventinove del mese di LUGLIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                                    |                   |       |
|------------------------------------|-------------------|-------|
| 1) Prof.Ing. Aniello Cimitile      | - Presidente      | _____ |
| 2) Avv. Antonio Barbieri           | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr Gianluca . Aceto             | - Assessore       | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello        | - Assessore       | _____ |
| 5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore       | _____ |
| 6) Dr.Annachiara Palmieri          | - Assessore       | _____ |
| 7) Dr. Carlo Falato                | - Assessore       | _____ |
| 8) Dr. Nunzio Pacifico             | - Assessore       | _____ |
| 8) Geom. Carmine Valentino         | - Assessore       | _____ |

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(~~Dr.ssa Patrizia TARANTO~~)

Con la partecipazione del Segretario Generale ~~Dott. Claudio Uccelletti~~  
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

### LA GIUNTA

**Premesso** che con atto di appello notificato il 26.06.09 la sig.ra Damiano Patrizia conveniva in giudizio questa Amministrazione avverso la sentenza Tribunale di Benevento- Sez. Distaccata di Guardia S. n. 56/09;

**Con** determina n. 270/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio a mezzo del difensore delle Assicurazioni Generali S.p.A garante della predetta tipologia di danni in virtù di polizza n.209456024;

**Rilevato** che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa dinanzi la Corte di Appello di Napoli con atto di appello notificato il 26.06.09 promosso da Damiano Patrizia c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 270/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Affari Legali  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Filomena Lazazzera)

### **LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 270/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi la Corte di Appello di Napoli con atto di appello notificato il 26.06.09 promosso da Damiano Patrizia c/ Provincia di Benevento;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Claudio Cicciolletti)

IL PRESIDENTE  
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 524 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 31 LUG. 2009

IL MESSO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Patrizia TARANTO)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 31 LUG. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 25 AGO. 2009  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Patrizia TARANTO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 11 AGO. 2009.

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)  
Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 25 AGO 2009

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Patrizia TARANTO)

2 Copia per  
SETTORE ALL. ORG. PERSONALE <sup>5-00</sup> <sub>9.8.09</sub> prot. n. \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
Revisori dei Conti il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
Nucleo di Valutazione il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

conf. Capigruppo

STUDIO LEGALE  
**Avv. ANTONIO ACETO**  
 Procuratore in Cassazione  
 Via Roma, 55 27 0924/941212 - 041213  
 0927 TELESE TERME (BN)  
 Via Garibaldi, 71 27 00/32800076  
 00196 ROMA  
 P. E. CTANTN 42412 AC957  
 IVA R. 00 909 800 683

**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

**ATTO DI APPELLO PER:**

La signora **PATRIZIA DAMIANO**, nato a Legnano (MI) il 25.11.1972 e residente in Telese Terme, (BN) alla Via Manzoni n. 30 DMNPRZ72S65E514I, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Aceto unitamente al quale elettivamente domiciliario in Napoli alla Piazza S. Domenico Maggiore n. 9, presso lo Studio dell'Avv. Mario Zarrelli, giusta mandato a margine del presente atto,

**GENERALI**  
 Business Solutions  
 - 6 LUG. 2009  
 Area Liquidazione  
 C.L.D. AVELLINO

**-APPELLANTE-**

**CONTRO**

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Forgione ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Telese Terme al Corso Trieste n. 93,

Dott. ANTONIO ACETO  
 a rappresentarmi e difende nel presente giudizio, in stato e grado, nonché per l'eventuale successiva procedura conciliativa, con espressa facoltà di transigere, quietare ed incassare, ritenendo d'ora per rato e fermo il presente. In tali affetti eleggo domicilio presso il loro Studio in Telese Terme, alla Via Roma, 44.

**- APPELLATA-**

**FATTO**

Con atto di citazione notificato in data 16.10.02 la signora Damiano Patrizia, conveniva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento, per ivi sentirla condannare, al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà Mercedes targ. BL376TK, nel sinistro verificatosi in data 15.01.02, alle ore 16,00 circa sulla strada provinciale Telese Terme Cerreto Sannita, allorquando a causa delle condizioni della strada, per la presenza di sostanze oleose, fanghiglia, usura del manto e per la pioggia, il conducente Damiano Sebastiano, perdeva il controllo dell'autovettura e andava ad urtare contro un platano esistente al margine della strada. L'attrice, a sostegno

*Salvatore Damiano*  
*per effetto*  


AV 06/07/09 pu **GENERALI Business Solutions**  
 Area Liquidazione  
 C.L.D. AVELLINO  
 LUCIO BASQUANE

della propria domanda, evidenziava che sul luogo del sinistro erano intervenuti sia i vigili urbani, sia i vigili del fuoco per rimuovere le sostanze oleose presente sul manto stradale. Inoltre, si rilevava che i danni subiti dall'autovettura erano notevoli e, precisamente ammontavano ad €. 20.303,08 come da perizia a firma del perito Di Gioia Italo, motivo per cui si chiedeva la condanna della convenuta Amministrazione Provinciale al risarcimento dei danni pari alla predetta somma oltre indennità per sosta tecnica e deprezzamento auto. Il procedimento veniva rubricato al n. 7269/02 di R.G.

Con ulteriore atto di citazione notificato in pari data il signor Damiano Sebastiano, quale conducente, dell'autovettura Mercedes targ. BL376TK, conveniva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per le lesioni riportate nel medesimo sinistro. Il procedimento veniva rubricato al n. 7268/02 di R.G.

Si costituiva l'Amministrazione Provinciale di Benevento in entrambi i giudizi chiedendo il rigetto della domanda.

I due procedimenti venivano riuniti per evidenti ragioni di opportunità trattandosi dello stesso sinistro.

Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita la documentazione e, precisamente il verbale dei vigili urbani e dei vigili del fuoco intervenuti sul luogo del sinistro è stata espletata la prova testimoniale richiesta con le memorie ex art. 184 c.p.c con i verbalizzanti dei rapporti e con i testi oculari che hanno assistito all'incidente.

Inoltre, è stata espletata la CTU con l'incarico sia di ricostruire la dinamica del sinistro, sia di quantificare i danni subiti dall'autovettura.

Successivamente decedeva il signor Damiano Sebastiano, motivo per cui si dichiarava la sua morte e contestualmente si chiedeva di disporre la separazione dei due giudizi, al fine di interrompere solo quello in cui il Damiano Sebastiano era parte in causa.

Il giudice, accogliendo tale richiesta, disponeva la separazione dei due giudizi, dichiarando la interruzione di quello recante il n. 7268/02 R.G. in cui era parte attorea Damiano Sebastiano e fissava per la precisazione delle conclusioni del presente procedimento l'udienza del 21.01.09.

A tale udienza venivano precisate le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e repliche.

Con sentenza n. 56/09 emessa in data 20.04.09, depositata in data 23.04.09, il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi, nella persona del giudice unico Dr. Razzano rigettava la domanda e, previa compensazione in ragione di 1/3, condannava Damiano Patrizia al pagamento dei residui 2/3 delle competenze legali che liquidava in complessivi €. 2.082,58 e poneva definitivamente a carico dell'attrice Damiano Patrizia le spese occorse per la consulenza d'ufficio.

Tale sentenza è ingiusta ed errata e avverso la stessa si intende proporre appello per i seguenti motivi.

### **MOTIVI**

**1) ERRATA PRONUNCIA SUL RIGETTO DELLA  
DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI - ERRATA  
VALUTAZIONE DELLE PROVE - ERRATA  
PRONUNCIA SULLA INESISTENZA DELLA PROVA.**

Con la sentenza impugnata il giudice ha ritenuto che l'attrice non abbia fornito la prova sul nesso di causalità tra le anomalie del manto stradale (sostanza oleosa fanghiglia, usura) e la perdita del controllo del veicolo da parte di Damiano Sebastiano (conducente) e i conseguenti danni.

In particolare, il Giudice sostiene che tutti i testi tranne Sagnella Lucia sono intervenuti dopo l'incidente e, quindi, nulla hanno potuto riferire sulla dinamica dello stesso e nemmeno l'unica teste presente Lucia Sagnella avrebbe chiarito che la causa dell'incidente sarebbe da ricercarsi nelle condizioni del manto stradale.

Quanto affermato dal Giudice è del tutto errato e privo di ogni fondamento.

Difatti, non è affatto vero che la teste Lucia Sagnella, non ha riferito sul nesso di causalità, poiché la stessa ha testualmente dichiarato:” **Conosco i fatti di causa, poiché mi trovavo a bordo della mia auto e seguivo a pochi metri di distanza l'auto del signor Damiano. Ho visto il Damiano, nel fare la curva, perdeva il controllo dell'auto la quale si spostava prima sul lato sinistro della carreggiata e poi andava a sbattere contro un albero di platano posto sul lato destro; Io mi sono fermata poco prima proprio perché mi sono accorta che a terra vi erano fanghiglia, pietrisco e sostanze oleose lasciate da altri veicoli in transito; sono scesa per vedere lo stato di salute del Damiano che sembrava molto**

scosso e impaurito. Dopo pochi minuti sono stati chiamati i familiari e i vigili urbani di Telese Terme”.

Ebbene, contrariamente a quanto affermato dal Giudice, **la teste ha ben chiarito il nesso di causalità tra le condizioni del manto stradale, la perdita di controllo dell’auto e, quindi, i danni riportati dalla stessa a seguito del sinistro, sebbene non ha usato il termine preciso “a causa” che non era affatto necessario, poiché il senso della deposizione è stato molto chiaro.** Difatti, la teste asserisce con estrema chiarezza che **l’auto ha sbandato nella curva proprio dove il manto stradale era molto usurato e dove si trovava la sostanza oleosa, fanghiglia e detriti e la stessa, poiché seguiva l’auto del Damiano si è fermata proprio per evitare di perdere il controllo dell’auto.** Che questo sia il senso della frase risulta in maniera chiara proprio dalla circostanza, che subito dopo aver descritto la dinamica del sinistro la teste ha immediatamente associato la perdita di controllo dell’auto alla presenza della sostanza oleosa tant’è che la stessa si è fermata per evitare un analogo incidente. Il giudice, invece, attenendosi al senso strettamente letterale della deposizione della teste e senza mettere in collegamento la descrizioni dei fatto nel suo complesso, ha

ritenuto che la teste non sia stata abbastanza chiara nell'indicare la causa del sinistro.

Ma questo difensore **si chiede cosa potrebbe dire di più un teste che ha assistito ad un incidente, ai fini del nesso di causalità se non descrivere i fatti così come sono avvenuti.** Nel caso di specie, la teste dopo aver visto sbandare l'auto, **ha dichiarato di aver visto in quel punto la sostanza oleosa, fanghiglia il pietrisco** indicandola in pratica quale causa del sinistro e, difatti, la stessa usa il termine "io mi sono fermata poco prima **proprio perché ho visto che a terra vi erano**

**fanghiglia, pietrisco e sostanze oleose.** Il senso della frase è quindi molto chiaro a qualunque persona di ordinaria diligenza, e del resto non avrebbe avuto alcun senso indicare la presenza di quelle sostanze sul manto stradale, dopo aver usato l'espressione:"proprio perché" se non quello di intendere che l'auto è sbandata su tali sostanze e lei per evitare di fare la stessa fine si è fermata.

D'altra parte si osserva che l'art. 244 c.p.c stabilisce espressamente che la prova testimoniale deve essere dedotta su circostanze di fatto e i testi non possono esprimere valutazioni ma solo fatti a loro diretta conoscenza. Se la teste avesse espressamente dichiarato che il sinistro si è verificato a

**causa della fanghiglia e della sostanza oleosa avrebbe espresso una valutazione inammissibile per un testimone.**

Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica e, difatti, in una recente sentenza il Tribunale di Benevento in materia di prova testimoniale in giudizio per usucapione ha testualmente affermato:” **L’usucapione, ex art 1158 c.c., deve essere fondata su una prova rigorosa basata su fatti concreti e non su mere e generiche valutazioni, affidate a testimoni, circa la natura del possesso. Detto presupposto non ricorre laddove i testimoni si esprimano genericamente in ordine al possesso ad usucapionem senza indicare in modo specifico e concreto che la condotta è avvenuta attraverso l’esercizio ininterrotto di un potere di fatto corrispondente ad un diritto di proprietà pieno ed esclusivo,** (Trib. Benevento, 19/11/2007; conf. Corte App. Genova sez. III 16.01.2008 parti Ch srl c/ Co srl; TR Novra sez. Lavoro 23.07.08; Tr Salerno sez. I° 06.03.08)

In ogni caso, la dichiarazione resa dal teste è molto chiara nel suo senso logico e come se il teste ad una domanda di questo tipo:” qual’è il risultato giusto per una determinata equazione, **invece di dire direttamente quattro, quale risposta corretta, avesse detto la somma di 2+2, è in pratica la stessa cosa.**

Il Giudice, invece, **ha valutato i vari periodi della deposizione a compartimenti stagno e non nel suo significato complessivo che, invece è molto chiaro e ha erroneamente dedotto che la teste non ha specificato il nesso di causalità tra la condizione della strada e lo sbandamento e i danni dell'auto.**

Occorre altresì rilevare che **il giudice avrebbe potuto chiedere dei chiarimenti alla teste Sagnella Lucia ai sensi dell'art. 253 c.p.c. e poteva anche rimettere la causa sul ruolo per risentire il teste a chiarimenti sulle dichiarazioni rese avendo comunque assistito all'incidente.**

A ciò occorre aggiungere che, oltre alla **deposizione della teste oculare sopra indicata non è affatto vero che non sussistevano altri elementi di riscontro sulla dinamica del sinistro e cioè sul nesso di causalità tra la sbandata, i danni conseguenti e la sostanza oleosa mista a fanghiglia presente sul manto stradale.**

Difatti, a parte quanto dichiarato dalla teste oculare, nel corso dell'istruttoria, **sono stati escussi come testi i vigili urbani e i vigili del fuoco che sono intervenuti sul luogo del sinistro.**

Per quanto riguarda i vigili è vero, che sono intervenuti successivamente e nulla hanno potuto riferire sulla dinamica, ma è altrettanto vero che gli stessi hanno affermato con estrema chiarezza, che **la condizione del manto stradale nel luogo dell'incidente era estremamente pericolosa**

proprio per la presenza della sostanza oleosa, fanghiglia e pietrisco tant'è che hanno ritenuto di dover chiamare immediatamente i vigili del fuoco per rimuovere la situazione di pericolo.

In sostanza, sia i vigili del fuoco che i vigili urbani hanno chiarito e confermato che sul manto stradale, che era comunque molto usurato, vi era una sostanza oleosa e della fanghiglia, che rendeva estremamente scivolosa la strada.

La pericolosità della situazione è confermata dal fatto che i vigili urbani intervenuti sul posto, hanno ritenuto necessario l'intervento, dei vigili del fuoco per eliminare la situazione di pericolo.

In particolare, i vigili urbani di Telesse Terme nel verbale del 18.01.02 allegato in atti affermano testualmente:” Nella fase antecedente la collisione, sulla sede stradale, teatro dell'evento infortunistico, si notava la presenza di sostanza oleosa, presumibilmente gasolio in quanto in loco si sentiva un intenso odore, nonché la presenza sulla sede stradale di fango. Si ritiene di sottolineare che, nella zona era in atto una precipitazione di nevischio. Successivamente si

richiedeva l'intervento dei Vigili del Fuoco per la pulizia della sede stradale".

I Vigili del Fuoco nella **relazione di intervento allegata in atti** hanno confermato che nel punto in cui è avvenuto il sinistro vi era la presenza della sostanza oleosa molto pericolosa per la circolazione stradale tant'è che hanno dovuto provvedere alla pulizia del manto stradale con acqua ad alta pressione e solvente. In merito a tale relazione dei vigili del fuoco ci si permette di osservare che la stessa è indicata come allegato H della CTU, motivo per cui non è affatto vero quanto affermato dal Giudice che la relazione dell'intervento in questione non risulta allegata in atti.

Inoltre, anche il CTU a cui è stato dato l'incarico di ricostruire la dinamica del sinistro ha confermato e concluso che l'incidente si è verificato secondo le modalità descritte dall'attore indicando quale causa del sinistro proprio la presenza della sostanza oleosa e della fanghiglia sul manto stradale, che non hanno permesso al conducente neanche la possibilità di frenare visto che l'autovettura non aveva alcuna aderenza.

In particolare il CTU a pagina 15 della relazione, dopo aver descritto la dinamica del sinistro, conclude affermando testualmente:” **Sulla base di tali elementi è verosimile che il sinistro si sia verificato con le modalità descritte da parte attrice**”.

La questione dell'assenza segni di frenata è molto importante perché dimostra che la macchina ha perso aderenza sul manto stradale motivo per cui l'Amministrazione Provinciale di Benevento quale proprietaria della strada, è sicuramente responsabile dei danni essendo tenuta a garantire la manutenzione della stessa.

A ciò occorre aggiungere che, **oltre alla fanghiglia e alla sostanza oleosa, è stato accertato altresì che il manto stradale era comunque usurato, poiché in caso contrario sicuramente la sostanza in questione sarebbe stata diversamente assorbita e il manto non sarebbe stato così scivoloso.** Difatti, a pag. 13 della CTU depositata in data 22.10.07, il consulente ha espressamente affermato:” **il tratto di strada in questione, ad oggi, è a doppio senso di marcia ed è caratterizzato da un manto stradale**

**usurato con segnaletica orizzontale stradale sbiadita ed assenza di segnaletica verticale”.**

**L'usura del manto stradale ha quindi sicuramente contribuito a rendere più scivoloso il tratto di strada in questione e ciò evidenzia la carenza di una adeguata manutenzione a cui poi si è aggiunto il problema della sostanza oleosa e fanghiglia che hanno ovviamente aggravato la responsabilità dell'Amministrazione convenuta proprietaria della strada.**

Da quanto sopra esposto appare evidente che, contrariamente a quanto affermato dal giudice nella sentenza impugnata, **tenendo conto della deposizione resa dal teste oculare, nonché delle dichiarazioni rese dagli altri testi, intervenuti successivamente, del verbale dei vigili del fuoco, del verbale dei vigili urbani, delle risultanze della CTU, che individuano comune unica possibile dinamica del sinistro quella descritta dall'attrice nell'atto di citazione, nonché degli altri elementi di riscontro sulla assenza di tracce di frenata, l'attore ha sicuramente provato il nesso di causalità tra le condizioni del manto stradale e la sbandata dell'auto con i conseguenti danni.**

Al fine di indicare la fonte e la qualificazione della responsabilità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento che è senz'altro esistente, ci si riporta a tutto quanto dedotto in merito all'applicazione dell'art. 2051 c.c. alla fattispecie in esame ed in ogni caso della sussistenza di idonei elementi di responsabilità anche nell'ipote in cui il Giudice voglia ricondurre la fattispecie all'art. 2043 c.c.

Difatti, in primo luogo si osserva che **la giurisprudenza richiamata dalla controparte sulla pretesa non applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2051 c.c. , è stata superata dalla più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, invece ritiene applicabile tale norma alle ipotesi di danni subiti dagli automobilisti per situazioni dovute alle cattive condizioni delle strade o, comunque, a pericoli ed insidie esistenti sulle stesse.**

Difatti, la Suprema Corte di Cassazione in una recente sentenza testualmente afferma:” **Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade (e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. ove sussista omissione di vigilanza al fine di**

impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano  
potenziale fonte di danno per gli utenti (Cass. civ. sez. III 21.07.06  
n. 16770).

E ancora in altra sentenza si è così espressa:” La responsabilità  
ex art. 2051 c.c. conseguenti ad omessa o  
insufficiente manutenzione delle strade  
pubbliche trova applicazione anche nei  
confronti della P.A. non solo nei casi in cui essa svolga  
una qualche attività sulla strada in custodia ma ogniqualvolta  
non sia ravvisabile l’oggettiva impossibilità dell’esercizio del  
suo potere di controllo sulla stessa a causa della notevole  
estensione del bene e del relativo uso generale e diretto da  
parte di terzi, con la precisazione che tali elementi indiziari  
non attengono alla struttura della fattispecie di cui all’art.  
2051 c.c., ma alla prova liberatoria del caso fortuito la quale  
costituisce l’unica possibilità per la P.A. di sottrarsi alla  
responsabilità su di essa gravante, con la conseguenza che  
non può gravare sul danneggiato la dimostrazione di elementi  
estranei alla fattispecie quali l’insidia o trabocchetto, o la  
condotta omissiva o commissiva del danneggiato.  
Considerazioni quest’ultime che si impongono anche in

relazione alla responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. con esclusione cioè della possibilità di assegnarsi rilievo a figure come l'insidia e trabocchetto determinanti pericolo occulto dalla regola generale invero non previste (Cass. civ. sez. III 20.02.06 n. 3651).

In virtù del richiamato orientamento della Suprema Corte di Cassazione appare chiaro che, nel caso di specie, **la norma da applicare è sicuramente l'art. . 2051 c.c. che onera all'attore solo di dimostrare che il sinistro si è verificato a causa della sostanza oleosa presente sulla strada sulla quale sussiste il vincolo di custodia a carico dell'Ente convenuto.**

Tale norma trova applicazione **sia in considerazione del generale obbligo di custodia che incombe sul proprietario della strada come affermato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, sia perché, anche volendo accedere all'orientamento ex adverso, l'Ente convenuto non ha provato in alcun modo la impossibilità di ottemperare a tale obbligo di custodia a causa della estensione della strada e della generale utilizzabilità da parte di terzi.**

Difatti, anche le sentenze richiamate **dalla controparte il cui orientamento è senz'altro superato, non escludono però che sia l'Ente convenuto a dover provare la impossibilità di ottemperare all'obbligo di custodia che incombe sul proprietario della strada. Nel caso di specie tale prova non è stata offerta poiché, solamente nella comparsa conclusionale, che notoriamente ha valore esplicativo, la difesa della convenuta ha dichiarato che le strade di cui è proprietario la provincia sono 157, motivo per cui sulle stesse non è possibile esercitare la necessaria vigilanza imposta dalla legge. E' del tutto evidente però che si tratta di una mera affermazione priva di ogni riscontro.**

Nel caso di specie, **è stato provato che l'incidente si è verificato a causa della usura del manto stradale aggravata dalla presenza della sostanza oleosa presente sul fondo stradale in una curva verso destra. Tale sostanza oleosa mischiata a fango ha fatto perdere aderenza all'autovettura in un una curva e conseguenzialmente il conducente non aveva più il controllo dell'auto tant'è che non ha potuto neanche frenare. Inoltre, tale dinamica è stata confermata anche dal CTU che ha ricostruito la dinamica del sinistro su incarico del giudice.**

L'Ente convenuto **dal canto suo avrebbe dovuto offrire la prova liberatoria e, cioè, dimostrare che il sinistro si è verificato per caso fortuito, ma la prova inequivocabile sulla causa sinistro ha reso ovviamente vano tale tentativo.**

Fermo restando quanto sopra esposto si fa rilevare che, anche qualora si dovesse ritenere di applicare l'art. 2043 c.c., nel caso di specie, la responsabilità della convenuta è stata comunque **dimostrata in maniera inoppugnabile.**

In effetti, **contrariamente a quanto affermato dall'Ente convenuto, la presenza della sostanza oleosa sull'asfalto già molto usurato come accertato dal CTU che lo ha espressamente affermato a pag. 13 della relazione, costituiva sicuramente una insidia e un trabocchetto non visibile né prevedibile, poiché tale sostanza si trovava proprio nella curva verso destra.**

In virtù di ciò appare chiaro che l'insidia in questione trovandosi in una curva non era visibile né tantomeno prevedibile, poiché non è pensabile che in una curva si possa trovare il fondo stradale completamente usurato e scivoloso per la presenza di una sostanza oleosa mista a fanghiglia.

La pericolosità della situazione è confermata dal fatto che i vigili urbani intervenuti sul posto, hanno ritenuto necessario

**l'intervento, dei vigili del fuoco per eliminare la situazione di pericolo.**

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, la sostanza oleosa in questione non si trovava sull'asfalto da poco tempo poiché i Vigili del Fuoco nella **relazione di intervento allegata in atti hanno affermato che per rimuoverla è stato necessario utilizzare acqua ad alta pressione e solvente.**

Inoltre, si ribadisce che i testi oculari che **hanno assistito all'incidente hanno visto proprio l'autovettura, mentre perdeva aderenza a causa del fondo stradale usurato e reso scivoloso dalla sostanza oleosa mista a fanghiglia e sbandando, andava ad urtare contro il platino esistente al margine della strada, senza poter far nulla per evitare l'impatto.**

Anche **il CTU a cui è stato dato l'incarico di ricostruire la dinamica del sinistro ha confermato e concluso che è molto plausibile e probabile che l'incidente si è verificato a causa dell'usura del manto stradale reso scivoloso dalla presenza della sostanza oleosa mista a fanghiglia, secondo le modalità descritte dall'attore, che non hanno permesso al conducente neanche la**

**possibilità di frenare visto che l'autovettura non aveva alcuna aderenza.**

Da quanto innanzi esposto appare evidente che le condizioni del manto stradale molto usurato e reso scivoloso dalla presenza della sostanza oleosa mista a fanghiglia, sono state sicuramente la causa dell'incidente, motivo per cui l'amministrazione provinciale di Benevento quale proprietaria della strada, è sicuramente responsabile dei danni, essendo tenuta alla manutenzione della stessa. Difatti, la Suprema Corte di Cassazione su una vicenda analoga ha affermato che” **l'Ente proprietario della strada aperta al pubblico è tenuto a mantenere la stessa in condizioni che non costituiscano per l'utente (che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità) una situazione di pericolo occulto (cosiddetto insidia o trabocchetto) caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo (Cass. civ. sez. III, 28.04.97, n. 3630; conf. Cass. Civ. sez. II 20 agosto 1997 n. 7742).**

**D'altra parte è del tutto evidente che l'utente che transita su una strada pubblica è tenuto ad essere garantito nella propria incolumità e sicurezza ciò è compito di chi è tenuto preposto alla manutenzione e alla viabilità della strada.**

Per quanto sopra esposto appare chiaro che, anche facendo riferimento ai criteri dell'insidia e trabocchetto, intesi come visibilità e prevedibilità del

pericolo sussiste senza dubbio la responsabilità dell'Ente convenuto nella  
verificazione del sinistro per cui è causa.

### **3) SULLA ERRATA CONDANNA ALLE SPESE**

Ovviamente, per quanto sopra esposto, si impugna anche il capo della  
sentenza relativo alla condanna alle spese di giudizio per i 2/3 nonché per le  
spese di CTU sia perché la domanda meritava di essere accolta, sia perché  
sussistevano comunque evidenti ragioni per compensare integralmente le  
spese.

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA**

Con la sentenza impugnata l'attore è stato condannato al pagamento delle  
spese di giudizio motivo per cui **questi potrebbe subire un grave  
danno dalla esecuzione della sentenza tenuto anche conto  
della palese fondatezza del presente atto di appello e, quindi,  
della domanda proposta.**

Tra l'altro il padre dell'attrice signor Damiano Sebastiano è deceduto, come  
risulta dagli atti e la figlia si trova in una situazione di difficoltà economica,  
motivo per cui, nel caso di specie sussistono sicuramente i presupposti per  
sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c.

Tutto quanto innanzi esposto, l'appellante come sopra domiciliato,  
rappresentato e difeso,

### **CITA**

**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante p.t.,  
elettivamente domiciliato in Solopaca alla Via Procusi n. 20, presso lo  
Studio dell'Avv. Salvatore Forgione, dal quale è rappresentato e difeso a

comparire dinanzi alla Corte di Appello di Napoli Sez. e C.I. a designarsi, nei soliti locali d'udienza, il giorno **03 DICEMBRE 2009** ore del regolamento e con il prosieguo, con invito a costituirsi 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con avvertenza che la costituzione oltre i termini suddetti comporta le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., e con l'avvertenza che in mancanza, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti,

### **CONCLUSIONI**

- a) preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. ricorrendone i presupposti di legge;
- b) nel merito accogliere l'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda di risarcimento danni proposta con atto di citazione del 14.10.2002; e, quindi, dichiarare la esclusiva responsabilità della convenuta Amministrazione Provinciale di Benevento per i danni subiti dall'attrice;
- c) per l'effetto condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice all'autovettura di sua proprietà da liquidarsi nella misura di €. 20.303,08 così come determinati nella CTP a firma del perito Di Gioia Italo depositata in atti, tenuto conto del valore antesinistro dell'autovettura come accertato dal CTU pari ad €. 21.000,00, o in subordine come determinati dal CTU in €. 17.204,18. Il tutto oltre indennità per sosta tecnica e deprezzamento auto, nonché interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro;
- d) accogliere l'appello anche sul capo relativo alle spese e condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del legale

rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari sia del giudizio di primo grado sia del presente giudizio di appello, oltre alle spese di CTP ed oltre rimborso forfettario del 12,5%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Aceto quale procuratore anticipatorio ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;

e) in via del tutto subordinata, nella malaugurata e dannata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre quantomeno la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo e secondo grado;

I via istruttoria, qualora la Corte di Appello avesse ancora dubbi sulla deposizione testimoniale resa dalla teste oculare Lucia Sagnella, si chiede di risentire la stessa per rendere i dovuti chiarimenti.


Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è di €. 21.000,000.

Esibisce e deposita:

- copia sentenza impugnata;
- produzione di parte del giudizio di primo grado;

Telese Terme 24 giugno 2009

Avv. Antonio Aceto



**RELATA DI NOTIFICA:** L'anno 2009 il giorno

Ad istanza dell'Avv. Antonio Aceto n.q. Io Sottoscritto ~~Aiutante~~ ~~Ufficiale~~  
Giudiziario Addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento  
Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi ho notificato copia  
dell'antescritto atto di appello a:



- ~~PROVINCIA DI BENEVENTO~~, in persona del legale rappresentante  
p.t., elettivamente domiciliato in Solopaca alla Via Procusi n. 20, presso lo  
Studio dell'Avv. Salvatore Forgione, mediante consegna di copia a mani



- ~~PROVINCIA DI BENEVENTO~~, in persona del legale rappresentante  
p.t., domiciliato in Telesse Terme, (BN) al Corso Trieste n. 93, presso lo  
Studio dell'Avv. Salvatore Forgione, mediante consegna di copia a mani

delle deliberazioni di studio  
inviata al Sig. Marco Di S. Maria  
in attesa della consegna alla Sig. i  
che ad esse le copie di deliberazioni

l: 26/06/22

**ASALZA**  
Giuliano

~~GIOVANNI SALZA~~  
L'Espresso